



Trento, 10 giugno 2023

Documento ai sensi dell'art. 27, punto 2, lettera b)
del Regolamento del decentramento

Oggetto: circonvallazione ferroviaria: aspetti significativi per la sicurezza.

Premesso che:

- Con precedente delibera n. 18 del 2023 questa Circoscrizione ha chiesto il rispetto dell'art. 84 ter riportato nelle norme tecniche di attuazione del PRG vigente, con l'esecuzione di indagini preventive accurate e precise, anche a prescindere dalle norme e dalle leggi, per un imperativo etico e deontologico per le opere relative alla circonvallazione ferroviaria di Trento;
- Con precedente delibera n. 24 del 2023 questa Circoscrizione ha chiesto che venga eseguita la caratterizzazione ambientale del sedime ferroviario interessato dalla nuova circonvallazione ferroviaria;
- Si ribadisce che il progetto di circonvallazione ferroviaria non è un progetto qualunque e che anzi ha caratteristiche del tutto uniche. Si tratta di una delle prime opere in assoluto approvate tramite un procedimento amministrativo fortemente semplificato nei tempi e nei controlli secondo le nuove norme sul PNRR. Allo stesso tempo si tratta dell'unica opera ferroviaria, per quanto a conoscenza di questa Circoscrizione, il cui tracciato lambisce su due lati siti inquinati di interesse nazionale, in un contesto fortemente antropizzato, con gravi rischi per i lavoratori e la popolazione;
- di conseguenza, anche a voler prescindere dagli obblighi di legge o dalle norme, un'accurata indagine da eseguire prima di iniziare i lavori, come si fa sempre in presenza di qualsiasi cantiere, è doppiamente doverosa. In primo luogo, per il reale pericolo della presenza di inquinanti di altissima pericolosità nell'area di cantiere. In secondo luogo, perché questa è la prassi che viene sempre imposta in qualunque cantiere edile, grande o piccolo che esso sia;
- La delicatezza della situazione è dimostrata da una norma riportata nelle "norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore di Trento", l'articolo 84 ter che, a modesto parere della scrivente Circoscrizione, va applicato anche nel caso delle opere della circonvallazione

ferroviaria in quanto relativo ad aree non SIN, per le quali è già stata eseguita in passato la completa caratterizzazione delle aree;

- tutte le aree che sono oggetto di interventi per la realizzazione delle opere ferroviarie, dall'ex scalo Filzi fino a nord dei siti inquinati di interesse nazionale (SIN) ricadono all'interno della cartografia del PRG, che definisce l'ambito di applicazione dell'art. 84 ter;
- inoltre, per tutte tali aree occorre effettuare precise analisi ambientali per definire quali tipologie di opere sono consentite all'interno delle stesse, come meglio esplicitato nella citata delibera n. 24 del 2023;
- nella risposta inviata dal Servizio Progetto Mobilità e rigenerazione urbana in data 9 giugno u.s., ci viene spiegato che R.F.I. ha presentato un piano di indagini integrativo rispetto a quanto presentato originariamente e viene successivamente descritto che R.F.I. stessa prevede di eseguire otto punti di sondaggio fino a interessare terreni nella profondità di circa 24 metri, pari alle massime profondità dei diaframmi previsti;
- si prende atto che finalmente R.F.I. ha parzialmente previsto di eseguire quanto richiesto da questa Circoscrizione, a dimostrazione della correttezza di quanto da noi scritto, seppure molto tardivamente e dopo innumerevoli solleciti, a dimostrazione di un comportamento certamente non esemplare, che stupisce da parte di un'azienda a totale capitale statale;
- nella risposta sopracitata viene precisato che il campionamento avrà lo scopo di conoscere la natura merceologica del materiale da gestire in corso d'opera e consentirà di anticipare le caratterizzazioni a rifiuto del materiale che l'appaltatore effettuerà nel corso dei lavori;
- si ribadisce il parere che non vanno eseguite indagini al fine di caratterizzare a rifiuto il materiale bensì va eseguita un'indagine ambientale, ben diversa, come prevista dalla normativa sulle terre rocce da scavo e dall'articolo 84 ter delle norme di esecuzione del Piano Regolatore del Comune di Trento;
- la condizione numero 7 prevista dalla commissione tecnica PNRR - PNIEC il cui rispetto è stato reso obbligatorio con la determinazione motivata finale n. 2/2022 del 5 agosto 2022 espressa dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Comitato Speciale, prevede che "ANTE OPERAM" (cioè prima del lavoro, prima dell'opera) *"Il Proponente dovrà effettuare la caratterizzazione e la gestione dei terreni movimentati, nel rispetto di quanto indicato dal comma 4 dell'art. 242-ter del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., dandone preventiva comunicazione secondo le procedure vigenti alla competente Direzione del MITE"*. Prescrizione riferita in ambito SIN, mentre per l'ex scalo Filzi la prescrizione B20 riportata nella Ordinanza n. 3 del Commissario ing. Firmi recita: *"Va posta attenzione anche a caratterizzare i suoli dell'ex scalo Filzi, in quanto area che ha ospitato attività di movimentazione di vari tipi di merci da oltre un secolo"*.
- viene anche precisato, nella risposta inviata dal Servizio Progetto Mobilità e rigenerazione urbana, *"che le zone ricadenti nel SIN Trento nord sono già stata analizzate"*

ambientalmente anche considerando che l'individuazione di tali aree deriva da un'analisi già definitivamente fissata nel decreto di perimetrazione dello stesso";


- la delibera 24 non era però riferita alle zone ricadenti nel SIN Trento Nord, bensì era invece riferita alle aree comprese tra il SIN ex Sloi ed ex Carbochimica a Trento nord fino allo scalo Filzi, di proprietà delle ferrovie e per le quali, grazie l'emendamento alla legge finanziaria 2023, il Governo ha stanziato 2 milioni di euro, proprio al fine di individuare con precisione l'entità delle sostanze inquinanti che ivi si trovano;
- è iniziato il cantiere a Trento nord, sull'area dello scalo ex Filzi, senza che sia stata effettuata alcuna caratterizzazione dei terreni e nemmeno, almeno apparentemente, alcuna bonifica bellica delle aree interessate, prevista in progetto ed obbligatoria ai sensi della legge 177/2012 che, modificando il D.Lgs. 81/2008, ha reso obbligatoria la valutazione dei rischi da di possibili rinvenimenti di ordigni bellici;

Tutto ciò premesso, il Consiglio Circostrizionale propone al Sindaco e alla Giunta Comunale di:

1. Si ribadisce la richiesta di esigere che sia eseguita l'analisi ambientale in funzione delle attività che si intende insediare con la nuova circonvallazione ferroviaria con la ricerca degli analiti elencati alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, Parte Quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e succ. mod.ed int. (codice dell'ambiente) per le aree ferroviarie comprese tra i SIN Trento Nord e non all'interno del SIN, ove tale caratterizzazione è già stata eseguita da APPA circa vent'anni or sono;
2. Si ribadisce la richiesta che l'analisi ambientale per tali aree di proprietà ferroviaria sia effettuata non solo per le aree oggetto dello scavo profondo della galleria a cielo aperto, ma anche per tutte le aree ove si intenda realizzare opere, come ad esempio la costruzione del nuovo rilevato ferroviario ed i nuovi alvei della fossa Armanelli e Lavisotto;
3. Si chiede se sia stata effettuata sulle aree di cantiere di Trento nord la prescritta bonifica bellica, obbligatoria per legge e se i risultati siano disponibili ed accessibili, per essere resi pubblici a tutti i cittadini per una elementare norma di trasparenza , ma soprattutto per tutelare i lavoratori del cantiere, esposti a rischi di esplosione derivanti da rinvenimento di ordigni bellici inesplosi, il cui pericolo di rinvenimento è stato giudicato "elevato" dal competente servizio provinciale Prevenzione Rischi e Centrale Unica per l'Emergenza, nel parere espresso in sede di valutazione di impatto ambientale del progetto e riportato nella delibera della PAT n. 274 del 2022;
4. Si chiede perché non è stata eseguita la caratterizzazione dei terreni ove sono iniziati i lavori di scavo, tuttora in corso all'interno dello scalo ex Filzi, la cui esecuzione era obbligatoriamente da eseguire "ante operam", cioè prima dell'esecuzione dei lavori, come prescritto con la Ordinanza n. 3 del Commissario ing. Firmi richiamata in premessa;

5. Si chiede se, in ottemperanza ad una delle 224 prescrizioni richiamate nell'ordinanza numero tre del commissario ingegner Firmi, è stato verificato, a tutela dei lavoratori e dei cittadini delle zone limitrofe, che: "Per i cantieri dovranno essere utilizzate macchine operatrici conformi alla direttiva europea 200/14/CE e dovranno essere richiesto ai comuni interessati il nullaosta per le attività temporanee di cantiere, eventualmente in deroga ai limiti normativi, come prescritto dalla legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95, articolo 6, comma 1, lettera h)." e se è stato richiesto al Comune di Trento il nulla osta per le attività temporanee in cantiere, eventualmente in deroga ai limiti normativi, come sopra descritto.

I consiglieri:

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'G' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.